

Copia del suo originale esistente nella Cancelleria Penal della Pretura Unificata di Bari. No. 40/51 R.G. No. 485/52

PRETURA UNIFICATA DI BARI

Repubblica Italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Bari, Signor Dottor Giovanni De Giosa, nella udienza del 13 del mese di marzo 1952, in seguito a pubblico dibattimento, sentiti la parte, il Pubblico Ministero e il difensore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella Causa penale per citazione diretta

CONTRO

ZAMBRINI UMBERTO fu Pier Giuseppe, nato a Bari il 20 febbraio 1918;

IMPUTATO

Del delitto P. e p. dell'articolo 498 Codice Penale per essersi qualificato, alla presenza di più persone, CONTE DI S. ILLARIO; Denunziato a Bari nel dicembre 1951.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Parveniva a questa Giudizia denuncia nei confronti del Prevenuto, per essersi questi fregiato abusivamente del titolo di Conte di S. Ilario, di cui in rubrica, senza averne il legittimo diritto.

Specificava il Denunziante che l'imputato da lui conosciuto occasionalmente, ebbe modo di venire con lui in discussione per motivi irrilevanti nel corso della quale si vantò del suo titolo nobiliare.

Accertato che nessun titolo esisteva negli elenchi della Nobiltà Italiana attribuito alla famiglia dell'imputato, il Denunziante, allo scopo di ricambiare l'offesa ricevuta, presentava la predetta denuncia per abuso di titolo nobiliare ed inesistente predicato.

Rinviato a giudizio, l'imputato faceva pervenire a questa Giustizia una rilevante documentazione corredata da una dettagliata perizia storico-araldico. Da essa risulta che il titolo di Conte di S. Ilario, località delle Baleari, è stato a lui concesso dal Principe d'Emmanuel, Francesco Mario Paternò dei Duchi di Carcaci, diploma allegato alla predetta documentazione in copia fotografica, nel

quale il predetto Principe si qualifica pretendente al Trono dell'Archipelago delle Baleari.

Dimostrava d'altro canto lo Zambrini che la sua famiglia, di origine nobile emiliana, fu devota al Papa e venne a godere della protezione del Papa Alessandro VI Borgia, da quale venne investita di vari titoli nobiliari. D'altro canto la nobiltà della famiglia è dimostrata dall'arma nobiliare, dagli stessi posseduta da secoli, che così si legge : “d'oro all'aquila nera, con la testa rivolta verso destra ed avente in cuore un scudo sul quale sono tre monti al naturale, allineati, avente il cielo azzurro”.

Questa Giustizia ritiene perciò doversi prima esaminare la posizione storico-araldica di colui che ha concesso il titolo suddetto al Prevenuto, poichè dalla legittimità o meno dall'acquisto, proviene la legittimità o meno dell'uso.

Dalla documentazione e dalla perizia ad essa allegata, alla quale è aggiunto un lungo elenco di notissime opere storiche, tutte relative alla famiglia Paternò ed Aragona, si desume quanto segue :

(A questo punto la sentenza fa la storia da Giacomi I all'ultimo Re delle Baleari).

Per il diploma di Giacomo I che chiamava a succedere nel Regno il ramo aragonese più prossimo e per l'estinzione attuale completa e totale di ogni di questa famiglia, è pertanto legittima la pretesione a questo Trono del Paternò, ramo appunto degli Aragona ed ultimi rappresentanti.

Accertata pertanto l'origine sovrana dei Paternò, che nel caso del predetto Principe Francesco Mario è duplice, essendo la sua bisnonna materna una Principessa Guttadauro d'Emmanuel, titolo questo passato in casa Paternò appunto per il matrimonio di lei con il suo bisnonno Paternò, ed essendo anche i Guttadauro discendenti diretti dallo stesso Re Giacomo I “il Conquistatore”.

Questa Giustizia ritiene doversi considerare legale e legittimo l'uso del titolo concesso al Prevenuto, essendo notorio e confermato da numerose precedenti sentenze, che i discendenti di famiglie sovrane che non subirono la “debellatio”, cioè la rinuncia totale e passiva a tutti i diritti dello esercizio della sovranità, come avvenne per gli Aragonesi, di cui sono ultimo ramo esistente i Paternò, il cui cognome fu originariamente “Aragona di Ayerbe e di Paternoy” e perciò conservano molti diritti “jure sanguinis”. Tra questi diritti è quello denominato “fons honorum”, o facoltà di nobilitare, di concedere o confermare stemmi, di accordare predicati ricavati dai luoghi su cui gli Avi esercitavano appunto i poteri sovrani, nonché il diritto di fondare, riesumare, riformare, esercitare il Gran Magistero degli Ordini Cavallereschi di collazione familiare, che si tramanda da padre in figlio come eredità di nascita insopprimibile, che negli ascendenti del Principe Francesco Mario trovò infatti anche conferma da parte di Francesco II di Borbone, Re delle Due Sicilie, nel 1860.

Osserva il Giudicante, che essendo rilevante l'eventuale reato di usurpazione di titolo, a norma della disposizione XIV transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, che dichiara non riconosciuti i titoli nobiliari e considera facente parte integrale del cognome solo i predicati di quelli concessi prima del 28

ottobre 1922, tuttavia l'imputato dev'essere assolto pienamente essendo risultato provato il diritto del Principe Francesco Mario Paternò Castello di Carcaci ad effettuare concessioni nobiliari, quale ultimo rappresentante di Dinastia Sovrana ed essendo lo Zambrini in legale possesso dello stemma nobile innanzi descritto, quale discendente di famiglia nobile, come é risultato provato dalla documentazione esibita in visione.

Che pertanto l'imputato va assolto con formula piena.

P. Q. M.

Il Vice Pretore

Visto l'articolo 479 del Codice di Procedura Penale,

Assolve l'imputato dal reato di cui in rubrica, perché il fatto non costituisce reato.

IL VICE PRETORE

fto. Giovanni De Giosa

Depositato in Cancelleria,

Oggi, 1° aprile 1952

IL CANCELLIERE

fto. Musaio

VISTO

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

fto. Scardaccione

Per copia conforme all'ante descritta sentenza, passata in cosa giudicata il 12 aprile 1952, che si rilascia a richiesta dell'Avvocato Mario Mariani, per l'uso consentito dalla legge.

Bari, il 6 settembre 1956.

IL CANCELLIERE (fto.)

E' copia conforme all'originale.

IL CANCELLIERE (fto.)

Bolzano, il 26 settembre 1961

Timbro del Tribunale Civile e penale di Bolzano